

AVVISO PUBBLICO – INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PRODUZIONI VEGETALI – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2025

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 – Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate. Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025.

Articolo 1: Finalità e obiettivi

L'intervento SRF.01 "*Assicurazioni agevolate*" del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla legge 183/1987.

Il presente Avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2025, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025.

L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;
- b) "Agricoltore in attività": un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;

- c) “Avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- d) “CAA”: Centro di assistenza agricola;
- e) “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- f) “Codice OTP”: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
- g) “CUP”: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;
- h) “Data di presentazione della domanda”: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- i) “Domanda di sostegno-pagamento”, di seguito per brevità “domanda”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse per ottenere il pagamento del contributo richiesto;
- j) “Durata dell’operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la minore tra le date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate a un PGIR e la maggiore tra le date di fine copertura di tali polizze;
- k) “Fascicolo aziendale”: è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni;
- l) “Manifestazione di interesse”: documento presentato ai sensi dell’Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200, per l’accesso ai benefici dell’intervento SRF.01 “Assicurazione agevolate” di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115;
- m) “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una o più polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate a un PGIR, selezionata nell’ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento SRF.01;
- n) “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio complessivo è stato pagato alla Compagnia di assicurazione e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- o) “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine ultimo di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio complessivo sia stato effettuato dal beneficiario;
- p) “Organismo collettivo di difesa”: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
- q) “Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione”, di seguito per brevità “AdG”: la Direzione

generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre 20 – 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del PSP 2023-2027 allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione degli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;

- r) “Piano di gestione individuale del rischio (PGIR)”: documento individuato nel SIAN-SGR, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN e il Fascicolo aziendale, collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione. Nel PGIR l'agricoltore dichiara il valore unitario della produzione media annua; per le polizze semplificate tale valore coincide con il Valore Indice di riferimento;
- s) “Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- t) “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;
- u) “Polizza index based”: ai sensi del PGRA 2025 si intendono i contratti assicurativi che, per le produzioni vegetali, coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o del rischio fitopatìa, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del PGRA;
- v) “Polizza semplificata”: ai sensi del PGRA 2025 si intendono i contratti assicurativi che coprono le avversità catastrofali ed eventualmente una o più delle avversità di frequenza e/o accessorie, limitatamente alle colture vegetali indicate nell'allegato 1.1 al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 78382 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, con valori assicurati calcolati sulla base dei Valori indice approvati dal Ministero, a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all'intervento del Fondo AgriCat;
- w) “Sistema di gestione del rischio (SGR)”: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- x) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;
- y) “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori in attività;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere la coltura vegetale oggetto di assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Laddove la Manifestazione di interesse fosse presentata successivamente al 31 dicembre 2025, i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, alla data di sottoscrizione della polizza.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2025 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una o più polizze agevolate del raccolto e delle piante.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati, abilitati a operare nell'ambito del SGR a seguito di sottoscrizione di appositi accordi con AGEA e Ministero secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del PGRA 2025. Per la campagna 2025, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi. Gli agricoltori che aderiscono a una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 86.4 del regolamento (UE) 2021/2115.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PGIR elaborato nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- a) intestazione della Compagnia di assicurazione;
- b) Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- c) intestazione dell'assicurato;
- d) CUAAs;
- e) campagna assicurativa di riferimento;
- f) tipologia di polizza;
- g) numero della polizza/certificato di polizza;
- h) prodotto con codice da decreto Standard Value;
- i) varietà con Id da decreto Standard Value;
- j) superficie assicurata;
- k) tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- l) valore assicurato;
- m) quantità assicurata;
- n) tariffa applicata;
- o) importo del premio;
- p) soglia di danno e/o la franchigia;
- q) data di entrata in copertura;
- r) data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione);
- s) nome dell'Organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);
- t) presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura e la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo articolo 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2024 e non oltre il 31 ottobre 2025.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni.

La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index based è subordinata al parere preventivo del Ministero, ai sensi dell'allegato 3 al PGRA 2025.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente Avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze possono coprire una pluralità di rischi oppure esclusivamente l'avversità grandine in base a quanto previsto dall'allegato 2 al presente Avviso.

Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili

Le colture vegetali assicurabili sono indicate nell'allegato 1 al PGRA 2025, ovvero per le polizze index based all'allegato 3 al medesimo Piano.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PGIR e verificato come descritto al successivo articolo 13; per le polizze semplificate tale valore coincide con il Valore indice di riferimento approvato dal Ministero.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura vegetale, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o meteorologici.

Per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del PGRA 2025.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2025. L'obbligo si applica secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 5 a 7 del PGRA 2025.

I valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo di difesa per le polizze collettive, oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A esclusione delle polizze semplificate, il valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR dall'agricoltore, se inferiore allo Standard Value di riferimento, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno. In caso di valore della produzione media annua dichiarato superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sarà il valore dello Standard Value.

In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo Standard Value del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value.

Per le polizze semplificate il valore della produzione media annua coincide con il Valore Indice di riferimento.

Articolo 8: Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole e i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2025:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 10 aprile 2025;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2025;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2025;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2025;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (a eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo), entro il 31 ottobre 2025;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato 3 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture assicurabili di cui all'articolo 6.2.

Articolo 9: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- a) di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - i. ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ii. ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - iii. agli impegni e altri obblighi di cui all'articolo 7;

- b) di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- d) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 159/2011;
- e) di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (articolo 32 del Codice penale), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (articolo 32-ter e 32-quater del Codice penale) e dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del Codice penale);
- f) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- g) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2025, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- h) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP 2023-2027 e del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- i) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
- j) di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- k) di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/2116;
- l) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- m) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- n) di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello Standard Value e che, in caso di Standard Value non individuato, il valore della produzione storica sarà determinato previa verifica della documentazione probante;
- o) di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- p) di essere a conoscenza che per le polizze semplificate il valore della produzione media annua e il valore assicurato coincidono con il Valore indice di riferimento approvato dal Ministero;
- q) di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:

- i. la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna assicurativa di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - ii. le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;
- r) di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e a esibirla se richiesto in sede di controllo;
- s) di essere consapevole che, in caso di domanda non ammissibile o parzialmente ammissibile, la mancata o parziale trasmissione della documentazione necessaria alla risoluzione delle anomalie riscontrate comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- t) di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- u) di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- v) che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- w) di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- x) di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- y) di essere consapevole che ai sensi dell'articolo 3-bis (uso della telematica) della legge 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- z) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del SIAN;
- aa) di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA);

- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA, la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- bb) di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il portale SIAN, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati – sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'articolo 3-bis (uso della telematica) della legge 241/90 e dell'articolo 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge 69/2009;
- cc) di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste nel presente avviso;
- dd) di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande e il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- ee) di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;
- ff) che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;
- gg) di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP 2023-2027;
- hh) di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'Avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della domanda;
- ii) di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- jj) di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- kk) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN e all'indirizzo PEC;
- ll) di impegnarsi ad allegare nel proprio Fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- mm) di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;

- nn) di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i., i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto.
- oo) di essere consapevole che, nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l'Organismo pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio Fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'Amministrazione;
- pp) di essere consapevole che, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/128 e dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;
- qq) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/128, l'Organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro nazionale dei debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;
- rr) di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti;
- ss) di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- tt) di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027;
- uu) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- vv) di autorizzare: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa e il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- ww) di autorizzare la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;
- xx) di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC;

- yy) di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del Fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Articolo 10: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive, l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 36/2023 "*Nuovo Codice degli appalti*".

Articolo 11: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda

Al fine della presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia:

- a) presentato Manifestazione di interesse;
- b) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC aziendale o altra PEC a essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;
- c) stampato il PGIR eventualmente aggiornato sulla base del Piano di coltivazione di riferimento;
- d) provveduto all'informatizzazione delle polizze, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di difesa cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 12;
- e) per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione: Politiche europee - Politica Agricola Comune - Assicurazioni agevolate - SRF.01 - SRF.01 anno 2025 ([link diretto: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22604](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22604)).

Articolo 12: Presentazione delle domande

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande.

Le domande, compilate conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al:

- **31 luglio 2026** per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRI 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso;
- **30 settembre 2026** per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRI 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il **30 giugno 2027**.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande entro il termine di cui sopra, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di presentazione.

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

1. la Manifestazione di interesse, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
2. il PGRI;
3. la/e polizza/e. Ciascuna polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando le polizze stipulate oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi ai propri certificati;
4. copia del documento di identità in corso di validità;
5. per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, la check list di autovalutazione compilata in funzione della procedura adottata e la relativa documentazione, indicata nella medesima checklist;
6. la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve

verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione;

7. la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - i. bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonificosia disposto tramite “*home banking*”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita;
 - ii. assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “*non trasferibile*” e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - iii. carta di credito e/o bancomat: tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - iv. bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estrattoconto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

L'importo della spesa premi sulla quale è calcolato l'importo massimo richiedibile in domanda sulla base delle percentuali indicate all'articolo 21, è pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi nonché, in caso di difformità rispetto alle superfici assicurate, sulla base del valore riscontrato nel Fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 13: Istruttoria della domanda

L'istruttoria relativa alla domanda prevede controlli amministrativi e controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

1. Controlli amministrativi

Ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a

verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda:

La verifica di ricevibilità ha a oggetto la completezza formale e documentale della domanda e, in particolare, la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda.

b) all'ammissibilità della domanda:

La verifica di ammissibilità ha a oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza sulle singole polizze:

I. fra i dati del PGIR e i relativi valori di riferimento.

In particolare, sarà verificato che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PGIR non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore dichiarato superiore allo Standard Value, il valore massimo ammissibile della produzione media annua sarà ricondotto allo Standard Value. In caso di Standard Value non individuato, l'agricoltore è tenuto a trasmettere, secondo le specifiche che verranno comunicate con successive istruzioni, fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione. Per le polizze semplificate, sottoscrivibili solo per i prodotti indicati nell'allegato 1 al PGRA 2025, la produzione media annua coincide con il Valore indice di riferimento.

II. fra i dati della polizza e i dati del PGIR, già verificati secondo la procedura di cui al punto I.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore ai dati del PGIR, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PGIR. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà, inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo massimo ammissibile sarà determinato nel limite dello Standard Value. Per le polizze semplificate il valore assicurato coincide con il Valore Indice di riferimento.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande

presentate, in ordine:

- ai costi sostenuti e ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;
- al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP 2023-2027, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;
- alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;
- alla validità della certificazione antimafia ove previsto;
- all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiali di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/2116.

L'istruttoria della domanda è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati al beneficiario secondo le modalità indicate all'articolo 14.

2. Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande. La selezione del campione sarà effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande e in base a un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

Articolo 14: Comunicazione degli esiti di istruttoria

L'esito dell'istruttoria è comunicato ai soggetti interessati attraverso:

- il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta; oppure
- in caso di domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, tramite invio di una comunicazione PEC da parte di AGEA con l'indicazione delle anomalie riscontrate. Tale comunicazione PEC è inviata anche al CAA mandatario del richiedente e, in caso di assenza o invalidità dell'indirizzo PEC del richiedente, assume valore di notifica nei confronti del medesimo.

Qualora con l'esito istruttorio siano evidenziate anomalie, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, il richiedente può attivarsi per la loro risoluzione, ove possibile, secondo le modalità indicate da AGEA con apposite istruzioni operative.

AGEA, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento, comunica l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo, fatti salvi gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La mancata o parziale presentazione della documentazione comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 15: Autorizzazione al pagamento ed erogazione del contributo

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi e *in loco* delle domande, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, AGEA provvede ad autorizzare il pagamento delle domande ammesse a finanziamento.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

L'esito positivo del controllo e il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta è visualizzabile dal beneficiario sul SIAN e vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

L'elenco delle domande autorizzate, con indicazione della spesa ammessa a contributo e dell'importo autorizzato al pagamento, con suddivisione della quota a valere sulle risorse FEASR e di cofinanziamento nazionale sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, trasmessi all'AdG che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande

16.1 Ritiro delle domande

Ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, le domande possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2 Correzione degli errori palesi

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda.

Per le domande estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3 Cessione di aziende

Per cessione di azienda si intende *“la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”*.

La cessione di azienda nella sua totalità può avvenire dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, secondo le casistiche di seguito riportate.

A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione.

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale e, successivamente, stampare un nuovo PGIR;
- 2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3) presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione.

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario, purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel presente paragrafo alla lettera A), ai punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario:

- 1) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario;
- 2) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- 3) l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2025.

Sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario, e tutti i documenti giustificativi

richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel presente paragrafo alla lettera A), punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

Se il *de cuius* è deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- 1) "presentazione Manifestazione Interesse" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- 2) "fine operazione" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'Organismo pagatore AGEA, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e *in loco*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente Avviso e degli impegni e altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

- b) riduzione non superiore a euro 100,00;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1 Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore sono soggetti a una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli *in loco* o in occasione di successive verifiche.

17.2 Riduzione ed esclusione

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso delle domande, erogato o da erogare, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'allegato 5.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5%, del 10% e può giungere sino all'esclusione.

Come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3 Recupero importi indebitamente erogati

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

17.4 Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

AdG: Via Venti Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.masaf.gov.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione e il controllo delle domande avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito internet di AGEA);
- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA, la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte dell'Organismo pagatore AGEA sul SIAN.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- a) mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono a un CAA);
- b) scheda di validazione del Fascicolo aziendale;
- c) domanda;
- d) dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- e) check-list delle istruttorie eseguite;
- f) eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- g) informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito internet di AGEA);
- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA è possibile la consultazione del proprio Fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 295.000.000,00.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, di cui all'articolo 13 del presente Avviso. Per le polizze che coprono meno di 3 avversità di cui alle lettere c) e f) dell'allegato 2 al presente Avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 46% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

- regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- altre Regioni: 40,70% a carico a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2025.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità garante della privacy.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal Ministero – Titolare per il trattamento delle domande ai fini dell'ammissione al sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande ai fini dell'autorizzazione al pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it